

Allegato sub A) al rep. 56166-56167-56175/41596

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione "SpecialMente Associazione di Promozione Sociale", in sigla "SpecialMente A.P.S.".

ART. 2) SEDE

La sede dell'Associazione è stabilita nel Comune di Pordenone, con indirizzo, attualmente, in viale de la Comina n. 25.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione è volta a favorire la partecipazione attiva alla vita sociale delle persone con disabilità o in condizioni di svantaggio sociale, anche attraverso la collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, e con specifico riferimento alla Fondazione Opera Sacra Famiglia - Impresa Sociale, con sede in Pordenone (PN), Viale de la Comina n. 25, della quale la presente Associazione condivide i valori e le finalità.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, L. n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. n. 104 del 1992 e alla L. n. 112 del 2016;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'Organo Amministrativo. In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, D. Lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. del medesimo d.lgs..

ART. 4) DURATA

L'Associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'Associazione, secondo quanto previsto dal vigente statuto.

TITOLO II

FONDO COMUNE

ART. 5) FONDO COMUNE

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'Associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'Organo Amministrativo.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'Associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, D. Lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'Associazione di Promozione Sociale può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, D. Lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione di Promozione Sociale può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6) RISORSE

Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017, le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO III ASSOCIATI

ART. 7) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo Amministrativo una domanda scritta su apposito modulo fornito dall'Associazione, contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;

- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;

- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali ed ai regolamenti esistenti;

- le dichiarazioni inerenti al Regolamento UE 679/2016 ed al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'Associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'Organo Amministrativo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo dovrà entro trenta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;

- rivestire cariche sociali;

- partecipare ad ogni iniziativa svolta dall'Associazione, nonché ad ogni progetto dalla stessa promosso;

- essere informati sulle attività dell'Associazione;

- esaminare in qualsiasi momento, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. 117/2017;

- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;

- denunciare i fatti che ritengono censurabili al Tribunale o all'Organo di Controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 117 del 2017.

ART. 10) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'Associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

L'Associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

ART. 11) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.

ART. 12) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 13) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'Associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'Organo Amministrativo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'Associazione di Promozione Sociale dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione di Promozione Sociale.

ART. 14) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'Associazione di Promozione Sociale per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'Associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- il mancato pagamento, protrattosi per oltre due mesi dalla scadenza prevista, della quota associativa richiesta;

- il non avere svolto l'attività indicata in via principale in modo personale, spontaneo e gratuito;
- l'avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a due anni.

L'esclusione deve essere deliberata con decisione dell'Organo Amministrativo. Qualora l'associato di cui è proposta l'esclusione sia un componente dell'Organo Amministrativo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La decisione di esclusione deve essere comunicata, a cura dell'Organo Amministrativo, all'associato escluso, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'Associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

L'associato escluso non può più essere ammesso alla presente Associazione.

ART. 15) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV ASSEMBLEA

ART. 16) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge ed il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- la promozione di rapporti di collaborazione con la Fondazione Opera Sacra Famiglia - Impresa sociale, nonché con ogni altra realtà associativa con la quale l'Associazione condivide i medesimi valori e le medesime finalità;
- la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 17) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno un mese ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto. Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 18) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'Organo Amministrativo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro quindici giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati e l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 19) QUORUM DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 20) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 21) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'Associazione possono essere decise dall'assemblea, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti per le modificazioni dello statuto dall'articolo precedente.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'Associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'Associazione, entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'Associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo

Settore (R.U.N.T.S.).

ART. 22) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario (anche non associato) e, occorrendo, uno o più scrutatori (anche non associati).

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del Presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

ART. 23) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.

Tuttavia, la possibilità di farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta è esclusa laddove la deliberazione abbia ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione, potendo in tale ipotesi essere espresso il solo voto personale degli associati.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'Associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita ad una società, Associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona non può rappresentare più di tre associati. La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli Organi Amministrativi e di controllo dell'Associazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 24) ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno 3 membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, D. Lgs. n. 117 del 2017, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Possono ricoprire cariche sociali solo gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, i quali non ricoprono cariche sociali in altre società od associazioni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Si applica in ogni caso l'art. 2382 cod. civ..

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, D. Lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori devono, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, chiederne l'iscrizione presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Gli amministratori possono essere revocati con il consenso

unanime di tutti gli altri associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinunzia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'Associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'Organo Amministrativo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è ricostituito da parte dell'Assemblea.

L'Organo Amministrativo resta in carica per quattro esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

ART. 25) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

In particolare, rientra tra i poteri dell'Organo Amministrativo:

- la nomina, al suo interno, del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Vice Segretario e del Tesoriere, nonché la loro revoca;
- la deliberazione sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la predisposizione del programma di attività dell'Associazione per il conseguimento delle finalità sociali;
- la redazione del bilancio preventivo e consuntivo, i quali saranno oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea;
- la convocazione dell'Assemblea almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ai sensi del presente statuto;
- la redazione di eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale, oggetto di successiva approvazione da parte dell'Assemblea;
- l'attuazione delle finalità perseguite ai sensi del vigente statuto, nonché l'attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea.

In particolare, al Presidente dell'Organo Amministrativo spettano i seguenti poteri:

- a) compiere atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione; promuovere la riforma dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e l'Organo Amministrativo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Ad ogni riunione dell'Organo Amministrativo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare l'Organo Amministrativo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla legge oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali dell'Organo Amministrativo e del Libro degli Associati.

Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Al Tesoriere spettano i seguenti poteri:

- a) curare la gestione della cassa dell'Associazione e tenerne idonea contabilità;
- b) effettuare le verifiche contabili e controllare la tenuta dei libri contabili;
- c) predisporre, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne l'Organo Amministrativo.

ART. 26) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un

Presidente e, se ritenuto opportuno, un Vice Presidente, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure mediante richiesta scritta di almeno metà dei consiglieri, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio può nominare un Segretario, un Vice Segretario nonché un Tesoriere, anche al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'Organo di Controllo.

La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno due giorni.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, intervenga la maggioranza degli amministratori e l'Organo di Controllo, ove nominato, e tutti gli aventi diritto a intervenire siano previamente informati della riunione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

ART. 27) COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'Organo Amministrativo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

ART. 28) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.

La rappresentanza dell'Associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, D. Lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 29) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 30) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, D. Lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'Organo di Controllo è riservata all'assemblea, la quale determina, altresì, il suo eventuale compenso per l'intera durata dell'incarico.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D. Lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D. Lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, D. Lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 D. Lgs. n. 117 del 2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, D. Lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione non avrà Organo di Controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'Organo di Controllo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 31) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'articolo che precede, nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'Associazione è esercitata da un revisore legale, persona fisica o società di revisione, iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Il revisore, in particolare:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e verifica la regolarità della gestione contabile dell'Associazione;
- si esprime, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- può partecipare all'assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI BILANCIO

ART. 32) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale l'Organo Amministrativo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 D. Lgs. n. 117 del 2017. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di Euro, l'Organo Amministrativo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 117 del 2017.

ART. 33) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D. Lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 34) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'associazione di promozione sociale si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione di promozione sociale si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione di promozione sociale viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

ART. 35) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'Associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ART. 36) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D. Lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

ART. 38) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'Organo Amministrativo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 39) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, mancata esecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi di comune accordo dalle parti.

In carenza di accordo, procederà alla designazione il Presidente del Tribunale di Pordenone.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà Pordenone.

ART. 40) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto,

si richiamano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117 del 2017, le norme del codice civile e le leggi speciali in materia di Associazione.

FIRMATO:

BALLARDIN RENZO

FABBRO ELEONORA

MARCONATO DIDA

DELLA ROSA FEDERICA

ASTORRI SILVIA

TOSCANO TERESA

PAGNES ELISA

ARRU MARIA GRAZIA

GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)